

**COMUNE DI GANDINO**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA UNICA  
COMUNALE (IUC)**

Approvato con delibera del C.C. n. 19 del 26/05/2014

Modificata con delibera del C.C. n. 24 del 28.05.2015

Modificata con delibera C.C. n.5 del 11.01.2016

# **INDICE**

## **PARTE PRIMA**

### **DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC**

- Art. 1. Disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC"
- Art. 2. Soggetto attivo
- Art. 3. Funzionario responsabile
- Art. 4. Decorrenza ed efficacia del regolamento

## **PARTE SECONDA**

### **ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE DELLA TARI**

#### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 5. Oggetto
- Art. 6. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 7. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 8. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

#### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

- Art. 9. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 10. Soggetti passivi
- Art. 11. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 12. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 13. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 14. Superficie degli immobili

#### **TITOLO III – MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

- Art. 15. Raccolta con i sacchi
- Art. 16. Raccolta con i cassonetti stradali
- Art. 17. Raccolta differenziata

#### **TITOLO IV – TARIFFE**

- Art. 18. Costo di gestione
- Art. 19. Determinazione della tariffa
- Art. 20. Articolazione della tariffa
- Art. 21. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 22. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 23. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 24. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 25. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 26. Scuole statali
- Art. 27. Tributo giornaliero
- Art. 28. Tributo provinciale

## **TITOLO V – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

Art. 29. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 30. Riduzioni per il recupero

Art. 31. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 32. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

## **TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

Art. 33. Obbligo di dichiarazione

Art. 34. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 35. Poteri del Comune

Art. 36. Accertamento

Art. 37. Sanzioni

Art. 38. Riscossione

Art. 39. Interessi

Art. 40. Rimborsi

Art. 41. Somme di modesto ammontare

Art. 42. Contenzioso

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 43. Disposizioni transitorie

### **Allegati**

All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

All. B: Categorie tares utenze domestiche – coefficienti applicabili

All. C: Categorie tares utenze non domestiche sopra i 5.000 abitanti

## **PARTE TERZA**

### **ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE DELLA TASI**

#### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 44. Oggetto

Art. 45. Indicazione analitica dei servizi indivisibili

#### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

Art. 46. Presupposto dell'imposta

Art. 47. Esclusioni

Art. 48. Soggetti passivi

#### **TITOLO III – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA**

Art. 49. Base imponibile

Art. 50. Determinazione delle aliquote

Art. 51. Detrazioni

Art. 52. Riduzioni ed esenzioni

#### **TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

Art. 53. Dichiarazioni

Art. 54. Modalità di versamento

Art. 55. Scadenze del versamento

Art. 56. Somme di modesto ammontare

Art. 57. Accertamento

Art. 58. Rimborsi

**PARTE QUARTA**  
**ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE DELL'IMU (Imposta Municipale Propria)**

Art. 59. Oggetto

Art. 60. Definizione di fabbricati ed aree

Art. 61. Abitazione principale

Art. 62. Soggetti passivi

Art. 63. Base imponibile

Art. 64. Determinazione delle aliquote e dell'imposta

Art. 65. Esenzioni

Art. 66. Riduzioni e detrazioni dall'imposta

Art. 67. Riduzioni dell'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

Art. 68. Versamenti e dichiarazioni

Art. 69. Liquidazione ed accertamento

Art. 70. Riscossione coattiva

Art. 71. Rimborsi

Art. 72. Sanzioni ed interessi

Art. 73. Contenzioso

**PARTE PRIMA**  
**Disciplina generale della IUC**

**Art. 1 – Disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC”**

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale “IUC”, concernente tra l'altro:

**a) per quanto riguarda la TARI:**

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**b) per quanto riguarda la TASI:**

- 1) la disciplina delle eventuali detrazioni, riduzioni ed esenzioni;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**c) per quanto concerne l'IMU** si rinvia alle disposizioni di cui alla parte quarta ed a quelle di legge.

**Art. 2 – Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Gandino, relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

**Art. 3. Funzionario responsabile**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

**Art. 4 Decorrenza ed efficacia del regolamento**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

3. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
5. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**PARTE SECONDA**  
**ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE DELLA TARI**

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 5. Oggetto**

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 6. Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

#### **Art. 7. Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, compatibilmente con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico.



## **Art. 8. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

## TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### **Art. 9. Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **Art. 10. Soggetti passivi**

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 11. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 12. Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

#### **Art. 13. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani.

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia

obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, **la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie** su cui l'attività è svolta **una percentuale di abbattimento pari al 40%**.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

#### **Art. 14. Superficie degli immobili**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è **costituita da quella calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione di quella parte con altezza minima di metri 1,50.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di metri 1,50

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

### TITOLO III – MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

#### Art. 15. Raccolta con i sacchi

I rifiuti urbani indifferenziati devono essere conferiti utilizzando esclusivamente gli appositi sacchi “GANDINO”.

I rifiuti lasciati al di fuori di tali sacchi o posti all'interno di contenitori di altro tipo non saranno raccolti e verranno ispezionati per risalire all'identità dei trasgressori.

I sacchi vengono distribuiti annualmente dal Comune di Gandino alle utenze domestiche in base al numero dei componenti del nucleo familiare ed alle utenze non domestiche in numero fisso e precisamente:

- n. 12 sacchi per i nuclei familiari composti da 1 e 2 ( e 3 tolto con delibera CC 24/2015) componenti e per gli immobili cosiddetti a disposizione (immobili ad uso stagionale, seconde case ed immobili di residenti all'estero iscritti AIRE od in casa di riposo)
- n. 18 sacchi per i nuclei familiari composti da 3 componenti; (aggiunto con delibera CC 24/2015)
- n. 26 sacchi per i nuclei familiari composti da 4 e 5 componenti;
- n. 52 sacchi per i nuclei familiari composti da 6 o più componenti;
- n. 18 sacchi per le utenze non domestiche. (N. 12 modificato con delibera CC 24/2015)

Il Comune mette comunque a disposizione degli utenti ulteriori sacchi ad un costo, fissato dalla Giunta Comunale, che tenga conto della spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti non recuperabili. La Giunta Comunale inoltre stabilisce il numero di sacchi spettanti ad enti istituzionali, associazioni, persone con patologie specifiche.

La frequenza di raccolta è settimanale. Nel caso in cui il giorno di raccolta coincida con una festività infrasettimanale non lavorativa, la raccolta viene ugualmente effettuata il giorno stesso.

L'utente ha l'obbligo di esporre all'esterno del proprio domicilio, prima dell'inizio della raccolta, i sacchi in modo ben visibile, chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

I sacchi devono essere di peso non superiore a 20 Kg e non devono contenere oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi per chi effettua la raccolta manuale. La chiusura dei sacchi deve prevenire ogni perdita, spargimento o colamento di rifiuti solidi e liquidi.

Il servizio di raccolta di tali rifiuti sarà erogato con continuità e regolarità senza interruzioni secondo le modalità che il Gestore del servizio renderà note agli utenti.

Qualora il gestore non effettui, per qualsiasi motivo, la raccolta dei sacchi entro la giornata prefissata, l'utente deve provvedere al ritiro degli stessi entro il giorno successivo a quello in cui il servizio è stato interrotto, per esporli nuovamente al seguente giorno di raccolta previsto dal calendario ordinario.

#### **Art. 16. Raccolta con i cassonetti stradali**

La raccolta mediante cassonetti stradali viene effettuata presso gli insediamenti cosiddetti sparsi.

Il gestore determina il tipo di contenitore stradale da impiegare, che può prevedere anche tipologie diverse nell'ambito dello stesso Comune.

Il Comune determina il numero e l'ubicazione dei contenitori.

I contenitori stradali dei rifiuti indifferenziati saranno preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini della igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.

Si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che siano di ostacolo alla deambulazione dei disabili.

Si avrà cura inoltre, ove possibile, di evitare le collocazioni che comportino intralcio alla circolazione dovuto alle operazioni di svuotamento e lavaggio dei cassonetti.

Il gestore è tenuto a lavare e disinfettare periodicamente i contenitori, con frequenza almeno mensile.

E' vietato imbrattare con adesivi o altro materiale i contenitori.

E' vietato conferire i rifiuti "sfusi" all'interno dei cassonetti di raccolta. Chi getta i rifiuti in un cassonetto deve assicurarsi che il coperchio rimanga chiuso e, qualora il cassonetto sia colmo, deve provvedere a gettare i rifiuti nel cassonetto più vicino.

#### **Art. 17. Raccolta differenziata**

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 22/1997, il conferimento dei rifiuti deve avvenire in modo differenziato al fine di assicurare un'efficace separazione delle frazioni valorizzabili, nonché delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica, dal restante flusso dei rifiuti indifferenziati, secondo le modalità di seguito specificate.

##### A) Rifiuti organici compostabili:

1. I rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale devono essere conferiti, privi di frazioni estranee non putrescibili, nei contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale,

posizionati sul ciglio stradale negli orari fissati per la raccolta a domicilio. I contenitori per la raccolta differenziata del materiale organico sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale, che ne concede l'uso agli utenti del servizio. L'utente che emigra è obbligato a restituire al Comune i contenitori ricevuti in comodato. Il Comune provvederà a fornire ad ogni nuovo utente del servizio i contenitori in comodato. L'utente è responsabile di eventuali danneggiamenti o della distruzione dei contenitori per l'organico.

2. I rifiuti vegetali derivanti da attività di giardinaggio devono essere conferiti direttamente presso la piattaforma attrezzata di Via Manzoni.

In alternativa è possibile ed incentivato attraverso agevolazioni tariffarie il riutilizzo dei rifiuti di cui alle precedenti numeri 1. e 2. negli orti e giardini privati, attraverso la pratica del compostaggio domestico.

B) Rifiuti Urbani Domestici non pericolosi:

- vetro
- contenitori in plastica
- pneumatici di origine domestica (da conferire esclusivamente privi di cerchio in ferro)
- vegetali
- legno
- carta e cartone
- ingombranti (con dimensioni tali da non potersi conferire nel "sacco Gandino")
- ferro e metallo
- inerti

C) Rifiuti Urbani Domestici pericolosi:

- farmaci scaduti
- oli vegetali esauriti da cottura cibi
- olio da ristorazione collettiva
- oli minerali esausti
- contenitori etichettati T e/o F
- lampade neon
- batterie auto
- pile
- cartucce toner esaurite

D) Rifiuti Speciali assimilati agli urbani non pericolosi:



Rifiuti prodotti da attività industriali, agricole, commerciali, artigianali e di servizi assimilabili agli urbani alla pari delle utenze domestiche e da attività di servizio in base ai criteri dettati dai Decreti dello Stato e cioè:

- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, cellophane, cassette;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti in ferro;
- Legno (escluso legno trattato, verniciato ed incollato, segatura e trucioli).

E) Beni Durevoli:

- televisori
- frigoriferi
- surgelatori
- congelatori
- computer
- lavastoviglie
- lavatrici
- condizionatori d'aria
- componenti elettroniche.

Il servizio di raccolta dei rifiuti sarà erogato con continuità e regolarità senza interruzioni secondo le modalità che il Gestore del servizio renderà note agli utenti.

Eventuali ritardi o disservizi possono essere determinati da cause quali veicoli in sosta non autorizzati, situazioni meteorologiche avverse, lavori stradali motivi sindacali, etc.

Il servizio di raccolta differenziata può essere svolto con le seguenti modalità:

- a) raccolta a domicilio o “porta a porta”;
- b) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore alla Piattaforma Comunale attrezzata;
- c) conferimento diretto da parte del produttore delle pile esauste e dei farmaci presso gli appositi contenitori stradali.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare le modalità di esecuzione di tale servizio con successivo atto.

## **TITOLO IV – TARIFFE**

### **Art. 18. Costo di gestione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo ed a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

### **Art. 19. Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata, sulla base del Piano finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

## **Art. 20. Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

## **Art. 21. Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 34, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## **Art. 22. Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

### **Art. 23. Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di due unità.

4. Le cantine o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Le autorimesse, che non siano pertinenziali ad una abitazione perché di proprietà di persone non residenti, si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

#### **Art. 24. Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 25. Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Art. 26. Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

#### **Art. 27. Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 30 (riduzioni per recupero), 31 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 32 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 29 e per le utenze non stabilmente attive.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

#### **28. Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene

dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

## **TITOLO V – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

### **Art. 29. Riduzioni per le utenze domestiche**

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il **compostaggio dei propri scarti organici** ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, spetta una **riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20%** di quanto dovuto. La riduzione decorre dalla data di presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico con le modalità previste oppure con l'utilizzo di apposito contenitore; è obbligatorio restituire il bidoncino già consegnato per lo smaltimento di tali rifiuti. Le riduzioni di cui al presente comma cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### **Art. 30. Riduzioni per il recupero**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La **riduzione** fruibile, in ogni caso **non superiore al 20 % della parte variabile della tariffa** dovuta dall'utenza, è determinata dal rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati agli urbani - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando i coefficienti minimi, prevista dalla tabella 4A, di quantificazione della parte variabile per le utenze non domestiche, dal decreto del Presidente



della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il **31 marzo** dell'anno successivo, consegnando la documentazione attestante lo smaltimento in proprio dei rifiuti assimilati.

La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

#### **Art. 31. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Gli utenti domestici situati al di fuori dell'area di raccolta, nei cosiddetti insediamenti sparsi, sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilabili negli appositi cassonetti stradali.

2. In questo caso **il tributo è ridotto**, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, **del 40%**.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica anche alle utenze non domestiche ubicate in zone montane.

4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **Art. 32. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

### **TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

#### **Art. 33. Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

#### **Art. 34. Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'**obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione** anche in assenza di detto invito.

### **Art. 35. Poteri del Comune**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, Il funzionario responsabile designato dal comune può richiedere dati e notizie al contribuente e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 C:C.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure

di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

### **Art. 36. Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, non possano essere pagate in un'unica soluzione per le proprie condizioni di reddito, il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione in rate mensili da concordare con l'Ufficio Tributi, oltre agli interessi di cui all'articolo 39. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 37. Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta alle richieste del funzionario responsabile di cui all'articolo 35, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

### **Art. 38. Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni presentate, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo comunale e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate scadenti il 30 dei mesi di settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di settembre di ciascun anno. **Non è dovuto alcun versamento per gli importi inferiori a 6,00 (sei) euro.**
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

### **Art. 39. Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 40. Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 40, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **Art. 41. Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 6,00 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, spese postali ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

### **Art. 42. Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative

all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 43. Disposizioni transitorie**

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e della TARES per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

## ALLEGATO A

### Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari e imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine e rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;



- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

**ALLEGATO B****CATEGORIE TARI UTENZE DOMESTICHE – COEFFICIENTI APLICABILI**

Componenti nucleo familiare		ka	Kb		
		> 5000 Abitanti	min	max	med
<b>1</b>	Famiglie di 1 componente	0,80	0,60	1,00	0,80
<b>2</b>	Famiglie di 2 componenti	0,94	1,40	1,80	1,60
<b>3</b>	Famiglie di 3 componenti	1,05	1,80	2,30	2,05
<b>4</b>	Famiglie di 4 componenti	1,14	2,20	3,00	2,60
<b>5</b>	Famiglie di 5 componenti	1,23	2,90	3,60	3,25
<b>6</b>	Famiglie di 6 o più componenti	1,30	3,40	4,10	3,75
<b>7</b>	Famiglie non residenti	0,94	1,40	1,80	1,60

## **ALLEGATO C**

### **CATEGORIE TARI UTENZE NON DOMESTICHE SOPRA I 5.000 ABITANTI**

#### **Classe 1 - Associazioni, biblioteche, musei, scuole, luoghi di culto**

- Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
- Associazioni o istituzioni politiche
- Associazioni o istituzioni culturali
- Associazioni o istituzioni sindacali
- Associazioni o istituzioni previdenziali
- Associazioni o istituzioni sportive, senza bar e ristoro
- Associazioni o istituzioni benefiche
- Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
- Associazioni o istituzioni religiose
- Musei e gallerie pubbliche e private
- Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
- Scuole parificate di ogni ordine e grado
- Scuole private di ogni ordine e grado
- Scuole del preobbligo pubbliche
- Scuole del preobbligo private
- Scuole da ballo
- Scuole guida
- Sale da gioco
- Sale da ballo e da divertimento
- Aree scoperte in uso
- Locali dove si svolgono attività educative
- Centri di istruzione e formazione lavoro

#### **Classe 2 - Cinematografi, teatri**

- Cinema
- Teatri
- Aree scoperte dei cinema, teatri, musei, ecc.
- Locali destinati a congressi e convegni

#### **Classe 3 – Autorimesse e magazzini senza vendita diretta**

- Autorimesse in genere
- Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
- Ricovero natanti e deposito mezzi di linee di trasporto urbano
- Aree scoperte in uso a depositi di autoveicoli e natanti
- Aree e tettoie destinate ad uso depositi camper, ecc.
- Aree e tettoie destinate ad uso di impianti di lavaggio
- Magazzino e deposito in genere senza vendita
- Magazzino e deposito di stoccaggio
- Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

#### **Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi**

- Campi di calcio
- Campi di tennis
- Piscine
- Bocciodromi e simili
- Palestre ginnico sportive
- Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
- Distributori di carburante
- Aree scoperte di distributori di carburante
- Campeggi

#### **Classe 5 - Stabilimenti balneari**

- Stabilimenti balneari

#### **Classe 6 - Autosaloni, esposizioni**

- Saloni di esposizione in genere
- Gallerie d'asta

#### **07. Alberghi con ristorante**

- Alberghi che effettuano anche la somministrazione di alimenti e bevande

#### **08. Alberghi senza ristorante**

- Ostelli per la gioventù
- Foresterie
- Alberghi diurni e simili
- Locande
- Pensioni
- Affittacamere ed alloggi
- Residences
- Case albergo
- Bed & Breakfast
- Aree scoperte in uso

#### **Classe 9 - Carceri, case di cura e di riposo, caserme**

- Soggiorni anziani
- Case di cura e di riposo
- Case per ferie
- Colonie
- Caserme
- Carceri
- Collegi ed istituti privati di educazione
- Collettività e convivenze in genere
- Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

#### **Classe 10 - Ospedali**

- Ospedali

### **Classe 11 - Agenzie, studi professionali, uffici**

- Enti pubblici
- Amministrazioni autonome dello Stato, ferrovie strade e monopoli
- Studi legali
- Studi tecnici
- Studi ragioneria
- Studi sanitari
- Studi privati
- Uffici assicurativi
- Uffici in genere
- Laboratori di analisi
- Agenzie viaggio
- Ricevitorie lotto, totip, totocalcio
- Internet point
- Strutture sanitarie pubbliche e private, servizi amministrativi
- Emittenti radio e tv pubbliche e private

### **Classe 12 - Banche e istituti di credito**

- Istituti bancari di credito
- Istituti assicurativi pubblici
- Istituti assicurativi privati
- Istituti finanziari pubblici
- Istituti finanziari privati

### **Classe 13 - Negozi di abbigliamento, cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta**

- Librerie
- Cartolerie
- Bazar
- Pelletterie
- Pelliccerie
- Elettrodomestici
- Materiale elettrico
- Apparecchi radio e tv
- Articoli casalinghi
- Giocattoli
- Colori e vernici
- Articoli sportivi
- Calzature
- Sementi e prodotti agricoli da giardino
- Mobili
- Materiale idraulico
- Materiale riscaldamento
- Prodotti di profumeria e cosmesi
- Esercizi commerciali in genere al minuto ed all'ingrosso con o senza vendita
- Aree scoperte in uso

- Negozi di mobili e macchine per uffici
- Negozi vendita ricami ed accessori per auto e natanti
- Attività all'ingrosso con attività prevalente nella classe e similari

#### **Classe 14 – Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze**

- Edicole giornali
- Magazzini della grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
- Tabaccherie
- Farmacie
- Erboristerie
- Articoli sanitari
- Articoli di odontotecnica
- Negozi vendita giornali
- Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

#### **Classe 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato**

- Gioiellerie e orologerie
- Pietre e metalli preziosi
- Antiquariato
- Negozi di filatelia e numismatica
- Aree scoperte in uso negozi, ecc.
- Ceramica
- Vetri e specialità veneziane
- Strumenti musicali
- Bigiotterie
- Dischi e videocassette
- Tessuti
- Articoli di ottica
- Articoli di fotografia
- Negozi, merceria e filati
- Locali di deposito di materiali edili, legnami, ecc. con vendita
- Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
- Esposizione di mobili con superficie superiore a 1.000 metri quadri

#### **Classe 16 – Banchi di mercato beni durevoli**

- Locali ed aree mercati beni non alimentari
- Aree scoperte in uso
- Banchi di beni non alimentari

#### **Classe 17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista**

- Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, ecc.
- Parrucchieri e barbieri
- Attività scoperte in uso negozi barbiere in alberghi diurni

#### **Classe 18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista**

- Elettricista
- Negozi pulitura a secco
- Laboratori e botteghe artigiane
- Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
- Falegnamerie
- Legatorie
- Aree scoperte in uso

**Classe 19 – Carrozzeria, autofficina, elettrauto**

- Autofficine
- Carrozzerie
- Elettrauto
- Officine in genere
- Aree scoperte in uso

**Classe 20 – Attività industriali con capannoni di produzione**

- Stabilimenti industriali

**Classe 21 – Attività artigianali di produzione di beni specifici**

- Attività artigianali di produzione di beni specifici

**Classe 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub**

- Ristoranti
- Rosticcerie
- Trattorie
- Friggitorie
- Self service
- Pizzerie
- Tavole calde
- Agriturismo
- Osterie con cucina
- Attività rientranti nel comparto della ristorazione
- Aree scoperte in uso

**Classe 23 – Mense, birrerie, amburgherie**

- Mense popolari
- Refettori in genere
- Mense
- Birrerie
- Osterie senza cucina
- Amburgherie

**Classe 24 – Bar, caffè, pasticceria**

- Bar
- Caffè
- Bar pasticceria

- Bar gelateria
- Aree scoperte in uso
- Gelaterie
- Pasticcerie

**Classe 25 – Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari**

- Negozi confetterie e dolci in genere
- Negozi generi alimentari
- Panifici
- Latterie
- Macellerie
- Salumerie
- Pollerie
- Supermercati alimentari e simili con vendita al minuto ed all'ingrosso
- Bottiglieria, vendita vino
- Aree scoperte in uso negozi generi alimentari
- Locali vendita ingrosso generi alimentari

**Classe 26 – Plurilicenze alimentari e/o miste**

- Plurilicenze alimentari e/o miste

**Classe 27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio**

- Negozi di frutta e verdura
- Pescherie
- Pizza al taglio, piadinerie, kebab
- Aree scoperte in uso
- Negozi di fiori
- Locali di vendita e serre

**Classe 28 – Ipermercati di generi misti**

- Ipermercati di generi misti

**Classe 29 – Banchi di mercato generi alimentari**

- Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
- Posteggi di generi alimentari
- Aree scoperte in uso
- Banchi di generi alimentari

**Classe 30 – Discoteche, night club**

- Night club
- Ritrovi notturni con bar ristoro
- Club privati con bar ristoro



**PARTE TERZA**  
**ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE DELLA TASI**

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 44. Oggetto**

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 669 al 679 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 45. Indicazione analitica dei servizi indivisibili**

1. Annualmente, con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

**Art. 46. Presupposto dell'imposta**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili a qualsiasi uso adibite, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

**“Art. 46. Presupposto dell'imposta**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. (Sostituito come sopra da delibera CC 5/2016)”

**Art. 47. Esclusioni**

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

## **Art. 48. Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 46. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'**occupante** versa la TASI nella misura del **10 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 50. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
5. L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza. (Comma aggiunto da delibera CC 5/2016)

## **TITOLO III – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA**

### **Art. 49. Base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

### **Art. 50. Determinazione delle aliquote**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:
  - a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
  - b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui all'art. 51, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 52, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

#### **Art. 51. Detrazioni**

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 50, il comune **può** stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

##### **A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA**

1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

##### **B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

1) Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore o dal detentore e/o occupante.

##### **C) PER AIRE (cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero "AIRE")**

1) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

##### **D) PER ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI**

1) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, precedentemente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 731 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

#### **Art. 52. Riduzioni ed esenzioni**

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 50, il comune **può** stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
  - f) abitazioni considerate inagibili ed inabitabili;
  - g) immobili storici;
2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.
3. Per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla Legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (Comma aggiunto da delibera CC 5/2016)

## **TITOLO IV – DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONI**

### **Art. 53. Dichiarazioni**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

### **Art. 54. Modalità di versamento**

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, **la TASI è autoliquidata dal contribuente** che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

### **Art. 55. Scadenze del versamento**

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre.
2. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

### **Art. 56. Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a **6,00 (sei) euro** per anno d'imposta.

### **Art. 57. Accertamento**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **Art. 58. Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 57.

## **PARTE QUARTA**

### **ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE DELL'IMU (Imposta Municipale Propria)**

#### **Art 59. Oggetto**

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina la componente IMU (Imposta Municipale Propria) dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 707 al 730 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

#### **Art. 60. Definizione di fabbricati ed aree**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 59:
  - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come da interpretazione autentica dettata dal comma 2 dello articolo 36 del D.L. 223/06, convertito dalla legge 248/06 ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
  - c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

#### **Art. 61. Abitazione principale**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per dimora abituale si intende la residenza della famiglia desumibile dal 1° comma dell'art. 144 del C.C: Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

#### **Art. 62. Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 60, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche

se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

### **Art. 63. Base imponibile**

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

#### **Art. 64. Determinazione delle aliquote e dell'imposta**

1. Il Comune delibera le aliquote relative al presente tributo entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. Il comune con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

3. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

4. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Il comune può ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

5. Il comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

6. Allo Stato compete l'imposta versata per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, da calcolarsi con l'aliquota base dello 0,76 per cento. La differenza di imposta stabilita dal comune spetta all'ente locale.

7. La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Il beneficio spetta a condizione che il contratto di comodato sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n.23. (Comma aggiunto da delibera CC 5/2016)

8. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (Comma aggiunto da delibera CC 5/2016)

#### **Art. 65. Esenzioni**



1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto legge 201/2011
- i) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- l) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- m) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

### **Art. 65 bis. Assimilazioni all'abitazione principale**

1. Sono assimilate all'abitazione principale:

- a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

e) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

f) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad f) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. (Articolo aggiunto da delibera CC 5/2016)

#### **Art. 66. Riduzioni e detrazioni dall'imposta**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

*“2. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 504/92, ossia al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale, nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ossia l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.”* (Comma eliminato da delibera CC 5/2016)

#### **Art. 67. Riduzioni dell'imposta per immobili inagibili ed inabitabili**

1. La base imponibile viene ridotta del 50% per i fabbricati storici e per quelli dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;

2. l'inagibilità deve consistere in un degrado sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001 n. 380.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. La condizione di inagibilità o inabitabilità può essere accertata;

- a) da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
  - b) da parte del contribuente, mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445.
5. La riduzione prevista al comma 1 si applica alla data in cui è stata accertata l'inagibilità o inabitabilità da parte dell'ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4 lett.a), oppure dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva ai sensi del comma 4 lett. b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

#### **Art. 68. Versamenti e dichiarazioni**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 62 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. I versamenti dell'imposta si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
4. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, **l'IMU è autoliquidata dal contribuente** che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.
6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
8. Il Comune stabilisce in **euro 6,00 (sei)** l'importo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e non vengono effettuati i rimborsi.

#### **Art. 69. Liquidazione ed accertamento**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un

apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie.

6. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### **Art. 70. Riscossione coattiva**

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

2. Non si procede a riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni, interessi e spese amministrative, non sia superiore a euro 20,00 (venti) con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento dell'IMU.

#### **Art. 71. Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### **Art. 72. Sanzioni ed interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. La misura annua degli interessi è determinata dal comune sulla base del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, ma a condizione che il maggior versamento non sia dovuto ad errore materiale del contribuente non ravvisabile dal Comune, poiché in tale ipotesi gli interessi sul credito sono calcolati dalla data della domanda.

#### **Art. 73. Contenzioso**

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto.

2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D. Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. (Comma aggiunto da delibera CC 5/2016)